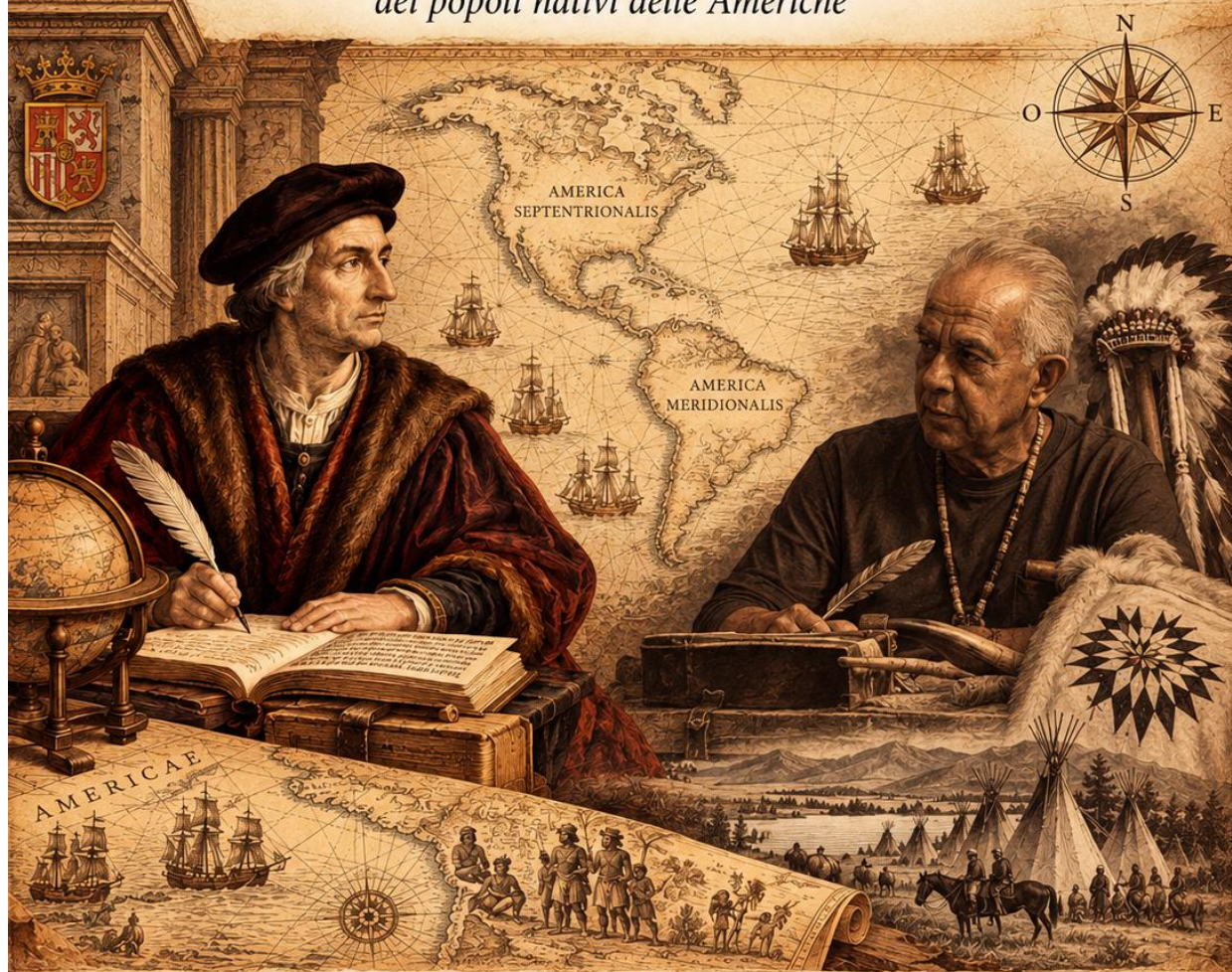


Cinque secoli di memoria, testimonianza

MEMORIA STORICA • DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI • DIPLOMAZIA CULTURALE

DA PIETRO MARTIRE D'ANGHIERA AD ALESSANDRO MARTIRE

*Cinque secoli di memoria, testimonianza e difesa
dei popoli nativi delle Americhe*



Pietro Martire d'Anghiera (1457–1526) • Alessandro Martire

*Una riflessione sulla denuncia delle violenze coloniali nel De Orbe Novo
e sull'attività contemporanea di cooperazione e tutela della cultura
Lakota Sicangu di Rosebud.*

Una riflessione sulla denuncia delle violenze coloniali nel De Orbe Novo e sull'attività contemporanea di cooperazione e tutela della cultura Lakota Sicangu di Rosebud.

Premessa istituzionale

Nel solco della storia delle relazioni tra Europa e Americhe, questa presentazione propone un collegamento ideale tra la testimonianza umanistica di Pietro Martire d'Anghiera e l'impegno contemporaneo del Prof. Dr Alessandro Martire, discendente diretto e vivente della propria linea familiare, secondo i documenti in possesso dell'Autore e provenienti dalla sua famiglia da parte paterna.

L'obiettivo non è attribuire retroattivamente a un cronista cinquecentesco categorie giuridiche nate molti secoli dopo, bensì mettere in luce una continuità etica: il dovere di documentare la sopraffazione, custodire la memoria e promuovere la dignità, la lingua, i territori e la vita culturale dei popoli indigeni.

1. Pietro Martire d'Anghiera e la testimonianza sul Nuovo Mondo

Pietro Martire d'Anghiera (1457–1526), insigne umanista, storico e diplomatico del Rinascimento italiano, occupò una posizione di particolare rilievo presso la corte dei Re Cattolici di Spagna, Ferdinando II d'Aragona e Isabella I di Castiglia.

Nominato nel 1492 gentiluomo di camera e Gran Maestro dell'ordine della Regina Isabella, Pietro Martire ebbe il privilegio di seguire da una posizione istituzionale particolarmente autorevole le straordinarie vicende delle esplorazioni transoceaniche avviate da Cristoforo Colombo.

Il rapporto diretto con il navigatore genovese, unitamente alla possibilità di raccogliere testimonianze, relazioni e informazioni provenienti dai protagonisti delle spedizioni, consentì all'umanista di acquisire una conoscenza privilegiata delle nuove realtà geografiche, antropologiche e culturali emerse dall'incontro tra il continente europeo e le popolazioni americane.

Tale patrimonio documentario e testimoniale trovò la sua più alta espressione nelle celebri *Decades de Orbe Novo*, monumentale opera storiografica latina elaborata a partire dal 1493, pubblicata progressivamente nel corso del XVI secolo e integralmente edita, postuma, nel 1530.

Attraverso quest'opera Pietro Martire d'Anghiera si affermò come uno dei primi e più autorevoli interpreti europei delle esplorazioni del Nuovo Mondo, contribuendo in maniera determinante alla trasmissione delle prime conoscenze storiche, geografiche ed etnografiche relative alle Americhe.

La sua testimonianza assume pertanto un valore che trascende la semplice narrazione delle imprese colombiane, collocandosi alle origini della moderna riflessione europea sull'incontro fra civiltà, sulle differenze culturali e sulle profonde trasformazioni della visione del mondo prodotte dalle esplorazioni oceaniche.

Pietro Martire d'Anghiera fu anche un diplomatico e cronista legato alla corte spagnola, fu tra i primi autori europei a raccogliere e ordinare notizie sulle Americhe direttamente dallo stesso Cristoforo Colombo, così come volute e da incarico della regina Di Spagna Isabella.

Nella Settima Decade, specialmente nella narrazione collegata a Francisco de Chicora e alle spedizioni schiaviste, emergono elementi di violenza, cattura, spostamento forzato e sfruttamento degli abitanti originari. La descrizione delle deportazioni e delle condizioni di vita degli indigeni costituisce una testimonianza precoce del sistema coloniale e delle sue conseguenze umane e culturali. Pietro Martire d'Anghiera (1457–1526) non risulta essere stato nominato Governatore delle Indie, ma ricoprì incarichi di notevolissimo prestigio presso la Corona spagnola, strettamente connessi all'amministrazione dei territori del Nuovo Mondo.

Le fonti storiche, tra cui il Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani, documentano che:

- Nel 1518 entrò a far parte dell'organismo che sarebbe divenuto il Consiglio delle Indie (Consejo de Indias).
- Nel 1520 fu nominato storiografo ufficiale della Corona spagnola.
- Nel 1524 mantenne un importante incarico di consigliere nell'ambito del Consiglio delle Indie riorganizzato sotto Carlo V.

Il Consiglio delle Indie era un organo centrale della monarchia spagnola, incaricato di assistere il sovrano nel governo e nell'amministrazione dei territori americani. Pietro Martire partecipava quindi ai vertici consultivi dell'amministrazione imperiale, senza esercitare personalmente la funzione. Un ulteriore particolare storico: nel 1524 Pietro Martire ottenne anche un beneficio ecclesiastico relativo all'abbazia di Santiago, in Giamaica, della quale tuttavia non prese possesso. Questo incarico non deve essere confuso con un governatorato delle Indie.



1530

la sua qualifica esattamente fù : «Consigliere del Consiglio delle Indie e storiografo ufficiale della Corona spagnola», storicamente documentata e particolarmente significativa.

Pietro Martire d'Anghiera (1457–1526) ebbe un ruolo importante non soltanto come primo grande cronista delle esplorazioni del Nuovo Mondo, ma anche come testimone e narratore critico delle violenze e delle sopraffazioni subite dalle popolazioni native americane durante le prime fasi della colonizzazione spagnola.

Questo aspetto è particolarmente significativo e merita di essere valorizzato nella Sua presentazione congressuale.

1. Le denunce contenute nel De Orbe Novo

Nelle Decades de Orbe Novo, Pietro Martire documentò episodi di violenza, rapine e condizioni di grave sofferenza imposte agli abitanti delle Antille.

Un importante studio dello storico Giuseppe Bellini, dell'Università di Milano, evidenzia come Pietro Martire descrivesse le violenze compiute dagli spagnoli contro gli indigeni dell'isola di Hispaniola, contribuendo a tramandare testimonianze che anticipano le più celebri denunce di Bartolomé de Las Casas.

Pietro Martire d'Anghiera, nel XVI secolo, documentò l'incontro tra Europa e Americhe, registrando anche le violenze esercitate contro i popoli nativi.

Alessandro Martire, nella contemporaneità, ha dedicato la propria attività istituzionale e culturale al dialogo con la Nazione Lakota Sicangu di Rosebud, alla salvaguardia dell'identità culturale dei popoli nativi e alla promozione di strumenti di cooperazione internazionale, anche attraverso accordi e protocolli riconducibili alla soft law.

Il titolo di questa presentazione:

«Da Pietro Martire d'Anghiera ad Alessandro Martire: cinque secoli di testimonianza storica, dialogo interculturale e tutela delle identità dei popoli nativi americani».

Si tratterebbe di qualificare storicamente e giuridicamente sotto il profilo del diritto internazionale di un parallelismo storico e culturale, non della dimostrazione di una continuità diretta di pensiero o di una genealogia, aspetti che richiedono documentazioni distinte.

2. Una denuncia precoce: genocidio, etnocidio, ecocidio

Le categorie di genocidio, etnocidio ed ecocidio appartengono al lessico storico-giuridico contemporaneo. Possono essere utilizzate oggi come chiavi interpretative delle distruzioni demografiche, culturali e ambientali prodotte dalla conquista, purché non siano attribuite letteralmente a Pietro Martire e non si pretenda che egli ne abbia formulato la disciplina giuridica.

Il suo contributo precede celebri pubblicazioni di Bartolomé de Las Casas, quali la *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, stampata nel 1552. Ciò non consente però di affermare con certezza che sia stato il primo in assoluto a denunciare le violenze, né che abbia preceduto ogni intervento pubblico di Las Casas, già attivo a difesa degli indigeni negli anni Dieci del Cinquecento.

3. Il filo della memoria: da un testimone a un impegno contemporaneo

Il nesso che si intende valorizzare è soprattutto morale e culturale: nel XVI secolo una cronaca rende visibili gli abusi; nel XXI secolo le iniziative di cooperazione, memoria e sensibilizzazione cercano di dare voce ai popoli indigeni come soggetti della propria storia, della propria identità e delle proprie tradizioni.

4. Alessandro Martire e l'Associazione Wambli Gleska E.T.S.

Secondo la memoria istituzionale allegata, Alessandro Martire svolge dal 1994 attività culturali e di solidarietà con la Nazione Lakota Sicangu di Rosebud e, in qualità di rappresentante in Italia come da atti ufficiali emanate dalla Rosebud Sioux Tribe dal 1995 al 2026, ha promosso con l'Associazione culturale Wambli Gleska E.T.S. iniziative di approfondimento antropologico, scambio e cooperazione.

Il dossier riferisce la promozione e sottoscrizione di 52 protocolli di amicizia con enti territoriali italiani e ricorda il coinvolgimento del Presidente di Rosebud Rodney Bordeaux nel 2019. Tali circostanze sono qui riportate sulla base del materiale informativo e documentale testimoniato dagli atti ufficiali della Rosebud Sioux tribe, che, negli anni si sono succedute.

5. Significato giuridico dei protocolli di amicizia

I protocolli di amicizia siglati da un'associazione culturale (come **Wambli Gleska**) e tramite il rappresentante ufficiale in Italia della Rosebud Sioux tribe Prof. Dr Alessandro Martire, con enti locali (come il **Comune di Montale** o la **Regione Toscana**) **non possiedono il valore di trattati internazionali vincolanti** ai sensi del diritto internazionale pubblico, ma rivestono una **straordinaria rilevanza sul piano della diplomazia parallela, culturale e dei diritti umani**.

Nel diritto internazionale classico, la capacità di stipulare trattati vincolanti (*ius tractatum*) è riservata esclusivamente ai soggetti sovrani (Stati e organizzazioni internazionali). Tuttavia, l'azione costante della vostra associazione si inquadra perfettamente nelle moderne dinamiche di riconoscimento e tutela dei popoli indigeni.

1. Inquadramento Giuridico Internazionale

- **Natura dell'atto:** Si tratta di "Accordi di soft law" o protocolli d'intesa (*Memoranda of Understanding*). Non creano obblighi giuridici sanzionabili tra Stati, ma stabiliscono impegni politici e morali.
 - **Principio di sussidiarietà:** Gli enti locali (Comuni e Regioni) non hanno competenza sulla politica estera statale, ma esercitano legittimamente attività di rilievo internazionale in ambito culturale e umanitario.
 - **Valore di riconoscimento:** La firma consecutiva dal 1994 a oggi rappresenta un "riconoscimento storico e sociale" della rappresentanza del popolo Lakota Sioux, consolidando la legittimazione della vostra associazione come interlocutore ufficiale.
-

2. Collegamento con la Dichiarazione ONU del 2007

La sottoscrizione di questi protocolli richiama direttamente i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (DNUDI) approvata a Ginevra/New York nel 2007:

- **Autodeterminazione (Art. 3):** L'atto di firmare protocolli manifesta la volontà di cooperazione internazionale dei Lakota come popolo con una propria identità politica e culturale.
- **Istituzioni proprie (Art. 5):** Riconosce il diritto dei popoli indigeni di mantenere e rafforzare le proprie istituzioni politiche, giuridiche ed economiche.
- **Trattati e accordi (Art. 37):** La Dichiarazione ONU sottolinea l'importanza che gli Stati rispettino i trattati e gli accordi conclusi con i popoli indigeni. Anche se i vostri protocolli sono stipulati con enti locali, essi attuano lo *spirito* di questo articolo, promuovendo relazioni basate sul rispetto reciproco.

3. I Tre Pilastri del Valore Pratico e Culturale

L'efficacia e il valore di questi protocolli si manifestano concretamente attraverso tre canali principali:

[Protocollo d'Amicizia]

- |
- |—> 1. Diplomazia Culturale (Relazioni con gli Atenei Italiani)
- |—> 2. Cooperazione Umanitaria (Aiuti inviati annualmente)
- |—> 3. Pressione Politica (Sensibilizzazione sui Diritti Inviolabili)
- **Diplomazia Culturale e Scientifica:** La collaborazione con le università italiane trasforma il protocollo in uno strumento di ricerca scientifica, antropologica e giuridica. Questo convalida la memoria storica e la cultura Lakota contro il rischio di appropriazione culturale indebita.
- **Cooperazione e Solidarietà Internazionale:** L'invio costante di aiuti umanitari configura l'attività come cooperazione decentrata allo sviluppo. Gli enti locali italiani legittimano e patrocinano queste azioni, facilitando canali di solidarietà.
- **Consuetudine e Relazioni Internazionali:** La continuità temporale (dal 1994 ad oggi) crea una "prassi relazionale" consolidata. Nel tempo, questa rete attiva di relazioni interpersonali e istituzionali assume un peso politico che supera la formale mancanza di valore legale statale.

Sintesi del Valore Complessivo

Sebbene non si possa citare questi protocolli davanti a un tribunale internazionale per rivendicare la sovranità territoriale in senso stretto, essi costituiscono un **formidabile strumento di "Soft Power"**.

Essi testimoniano l'applicazione pratica dei diritti sanciti dalla Carta di Ginevra del 2007, garantendo che i diritti inviolabili della Nazione Lakota Sioux restino al centro del dibattito culturale e politico europeo, protetti dall'oblio istituzionale.

Questa integrazione testuale eleva significativamente lo spessore degli atti promossi e sottoscritti da Alessandro Martire e l'Associazione culturale Wambli Gleska. L'inserimento esplicito del **ripudio delle dottrine coloniali** (come la *Discovery Doctrine* e il *Manifest Destiny*) e il coinvolgimento di un ente autorevole come **UNESCO Firenze**, uniti alla **continuità ininterrotta dal 2012**, conferiscono a questi protocolli un valore che nel moderno diritto internazionale si definisce come **generatore di consuetudine dal basso ed evidenza di "opinio juris ac necessitatis"** che è il convincimento psicologico e spontaneo che un determinato comportamento o prassi sia non solo costante, ma anche giuridicamente obbligatorio o doveroso. Insieme alla ripetizione materiale dell'atto nel tempo (*diuturnitas* o *usus*), costituisce il secondo elemento fondamentale della **consuetudine** nel diritto **opinio juris**.

Ecco la valutazione tecnica di questi elementi sotto il profilo del diritto internazionale attuale.

1. Il Ripudio della "Dottrina della Scoperta" e del "Manifest Destiny"

Il fatto che enti territoriali italiani (Regioni, Province, Comuni) e l'UNESCO firmino, ormai dal 2012, un testo che ripudia formalmente questi concetti ha una valenza giuridico-politica enorme:

- **Abrogazione morale e concettuale:** La *Dottrina della Scoperta* (fondata storicamente su bolle papali del XV secolo e sentenze ottocentesche della Corte Suprema USA, come la *Johnson v. M'Intosh* del 1823) presupponeva che le terre indigene fossero *terra nullius* e che la sovranità spettasse al "copritore" cristiano. Il nostro "protocollo" compie un'opera di **decolonizzazione del diritto**.
- **Allineamento con le massime autorità internazionali:** Questo ripudio anticipa e si allinea con le posizioni più avanzate del diritto moderno. Si ricorda, ad esempio, la storica Nota formale della Santa Sede del 2023 che ha ufficialmente **ripudiato la Dottrina della Scoperta**. I nostri atti applicano questo principio a livello di istituzioni civili locali ed educative.
- **Il Principio di Reciprocità nel Diritto Moderno**

La reciprocità, nei nostri protocolli, assume un significato innovativo:

[Enti Locali / UNESCO Italiani] <=====> [Nazione Lakota Sioux (tramite Wambli Gleska)]



Offrono: Riconoscimento politico,



Offre: Condivisione culturale,

tutela dei diritti e aiuti umanitari sapienza tradizionale e reciprocità morale

- **Pari dignità sovrana:** Nei trattati classici la reciprocità avviene tra Stati commerciali. Nei nostri protocolli la reciprocità è **etica e culturale**. Gli enti italiani offrono riconoscimento politico, legittimazione e aiuti umanitari; la Nazione Lakota (tramite Wambli Gleska E.T.S. ed il loro rappresentante ufficiale il Prof. Dr Alessandro Martire) offre la condivisione della propria sapienza, cultura e una relazione diplomatica paritaria.
- **Pluralismo giuridico:** Questo dimostra che il diritto internazionale attuale non è più solo una questione "tra governi centrali", ma ammette forme di pluralismo dove i popoli nativi e le comunità locali creano legami diretti saltando i canali diplomatici statali tradizionali.

Conclusione: Che cos'è oggi questo Protocollo?

Alla luce di questi dettagli, i protocolli firmati dal 1994, non sono semplici manifestazioni di amicizia, ma veri e propri **"Atti di Giustizia Transizionale e Riparatoria"**.

Pur mantenendo la natura formale di *soft law*, la ripetitività annuale (*diuturnitas*), (chiamato anche *usus*) è l'elemento oggettivo della consuetudine. Consiste nel ripetersi costante e uniforme di un comportamento da parte di una comunità o di uno Stato per un certo periodo di tempo. Ed è stata ed è essenziale ormai dal 1994, per creare una norma non scritta del diritto il ripudio formale del colonialismo giuridico, e l'avallo di UNESCO dal 2021, li configurano come un **precedente unico in Europa**. Essi dimostrano come sia possibile applicare concretamente la Dichiarazione ONU del 2007 attraverso il diritto amministrativo locale, offrendo un modello per altre nazioni indigene nel mondo.

Il fatto che, il lavoro di Alessandro Martire e Wambli Gleska E.T.S., e la firma di **Mr. Rodney Bordeaux** (allora Presidente dei Lakota Sioux) nel 2019 abbiano preceduto la storica **Nota Congiunta del 30 marzo 2023** dei Dicasteri Vaticani si inquadra nel diritto internazionale e nelle relazioni ecclesiastiche attraverso **tre precise chiavi di lettura**:

1. Il ruolo del "Soft Law" e l'advocacy internazionale

Nel diritto internazionale contemporaneo, le associazioni della società civile e le nazioni indigene non statali non firmano trattati bilaterali vincolanti, ma creano **soft law** (diritto non vincolante).

Il valore degli atti del 2019: La presentazione di documenti scritti da Alessandro Martire e siglati da un leader nativo legittimo come il Presidente dei Lakota Sicangu di Rosebud, Mr. Rodeny Bordeaux, rappresenta un formale atto di *advocacy* e di pressione diplomatica.

- **La risposta del 2023:** La dichiarazione della Santa Sede del 2023 è il **risultato normativo e politico diretto** di decenni di queste pressioni dal basso e del nostro lavoro. Nel diritto internazionale, questo dimostra come i soggetti non statali possano indirizzare la condotta e i pronunciamenti formali dei soggetti sovrani (la Santa Sede).
- **2. Lo status della Santa Sede come soggetto di Diritto Internazionale**

La Santa Sede gode di piena personalità giuridica internazionale ed è un soggetto distinto dallo Stato della Città del Vaticano.

- Quando la Chiesa (tramite la Nota dei Dicasteri per la Cultura e lo Sviluppo Umano Integrato) ha ripudiato la "Dottrina della Scoperta", ha agito sul piano diplomatico internazionale per sanare una frizione storica.
- Affermando che tale dottrina *"non è mai stata cattolica"* e che le Bolle Papali del XV secolo (come la *Inter Caetera*) furono *"manipolate dalle potenze coloniali"*, la Santa Sede ha operato una netta distinzione tra il proprio Magistero spirituale e l'uso geopolitico che gli Stati colonizzatori (Spagna, Portogallo e successivamente le corti statunitensi) fecero di quei testi.

3. L'impatto sul Diritto Internazionale dei Diritti Umani (UNDRIP)

Nella stessa Nota del 2023, la Santa Sede ha dichiarato di **sostenere fortemente i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP)**.

- Questo passaggio connette direttamente il Sinodo per l'Amazzonia del 2019 (fortemente improntato sulla scia dell'enciclica *Laudato si'*) con l'effettivo impianto del diritto internazionale odierno.
- Il lavoro ed operato giuridico di Alessandro Martire con Wambli Gleska E.T.S., e la firma di mr. Rodeny Bordeaux, si configurano legalmente come elementi di un lungo processo di conciliazione e giustizia riparativa, esercitato per spingere un attore globale (il Papa) a formalizzare un ripudio che ha un peso morale enorme, capace di influenzare le future dispute legali sulle terre native (specialmente nelle corti di Stati Uniti e Canada, dove la Dottrina della Scoperta è ancora tristemente citata nella giurisprudenza federale).

Il lavoro giuridico di Alessandro Martire e l'attività della associazione, Wambli Gleska E.T.S, si inquadrano come un esempio concreto di **diplomazia indigena parallela** e di **attuazione dal basso del diritto internazionale consuetudinario**, con un impatto significativo sull'evoluzione del riconoscimento dei diritti dei popoli nativi.

Il valore e i riflessi transnazionali della già menzionata attività diplomatica internazionale possono essere sintetizzati in quattro punti chiave:

1. Il superamento formale della Dottrina della Scoperta

Gli atti redatti da Alessandro Martire, su delega esplicita del Presidente all' ora in carica, e presente a Roma Mr. Rodney Bordeaux, in occasione del Sinodo per l'Amazzonia (Sinodo *Laudato Si'*) del 2019 anticipavano, incoraggiavano ed esortavano la Santa Sede ad una svolta storica. Nel **marzo 2023**, il Vaticano (tramite il Dicastero per la Cultura e l'Educazione e il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale) ha ufficialmente **ripudiato la "Dottrina della Scoperta"** e le bolle papali del XV secolo (come la *Dum Diversas* e la *Inter Caetera*).

- **Il riflesso giuridico:** Il lavoro di Alessandro Martire, di pressione istituzionale formale, e la firma del Presidente della delegazione Lakota hanno contribuito a creare il clima morale e giuridico per questo storico ripudio. Anche se le bolle non fanno più parte del diritto canonico da secoli, il loro formale disconoscimento priva gli Stati colonizzatori di una giustificazione storica e giuridica che purtroppo viene ancora usata nei tribunali moderni (come la Corte Suprema degli Stati Uniti) per limitare la sovranità nativa.

2. Valore dei Protocolli d'Amicizia nel Diritto Internazionale

I protocolli di amicizia che si continuano a siglare con la **Nazione Lakota Sioux di Rosebud (Sicangu Oyate)**, ed il lavoro giuridico di Alessandro Martire, in veste di loro Rappresentante Ufficiale in Italia, sfidano la classica visione "Stato-centrica" del diritto internazionale.

- **Soggettività parziale:** Nel diritto internazionale moderno, i popoli indigeni sono progressivamente riconosciuti come **soggetti di diritto internazionale sui generis**, e non mere minoranze interne agli Stati.
- **Consuetudine e soft law:** La stipula di trattati e protocolli tra un'organizzazione del terzo settore come Wambli Gleska E.T.S. (e autorità locali italiane) e una Nazione Nativa sovrana crea un precedente di relazioni bilaterali "nation-to-nation". Questo rafforza l'applicazione dell'**Articolo 37 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP)**, che riconosce ai popoli indigeni il diritto al riconoscimento,

all'osservanza e all'applicazione dei trattati e degli accordi conclusi con gli Stati o i loro successori.

3. Contrasto al "Manifest Destiny" e difesa dei Diritti Inviolabili

L'opposizione legale e culturale al concetto di *Manifest Destiny* (Destino Manifesto) si inserisce nella tutela dei diritti umani fondamentali protetti da norme di *Ius Cogens* (diritto imperativo non derogabile).

- **Autodeterminazione:** Il lavoro di Alessandro Martire e Wambli Gleska E.T.S. supportano il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità permanente sulle risorse naturali e sulle terre ancestrali.
- **Rilevanza nei tribunali:** Ogni atto formale, firma e protocollo internazionale serve come "materiale probatorio" e dottrinale. Dimostra che le Nazioni Native non hanno mai rinunciato alla propria sovranità originaria, un elemento cruciale nelle controversie internazionali e transfrontaliere.

4. Il ruolo del Rappresentante Ufficiale

La figura diplomatica di Alessandro Martire, quale rappresentante ufficiale in Italia agisce di fatto come un **canale diplomatico non statale**. Permette alla Nazione Rosebud di esercitare la propria proiezione internazionale al di fuori dei filtri governativi formali degli Stati Uniti, portando le rivendicazioni indigene direttamente nel cuore delle istituzioni europee e religiose.

Territorio Lakota

Istituzioni e Rappresentanza in Italia



La vera valenza giuridica e politica di questi atti.

Definire questi protocolli come *soft law* non significa sminuirli. Nel diritto internazionale dei diritti umani, la *soft law* è il motore che anticipa e plasma le consuetudini future. L'opera di Alessandro Martire e della nazione Lakota Sicangu di Rosebud produce tre effetti specifici:

- **Riconoscimento di una consuetudine culturale:** Crea una rete di relazioni istituzionali diffuse che obbliga moralmente e politicamente gli enti territoriali italiani a rispettare e promuovere la cultura Lakota nelle loro attività didattiche e scientifiche.
- **Diplomazia dei Popoli (People-to-People Diplomacy):** Sposta il baricentro del diritto fuori dalle cancellerie dei ministeri, offrendo ai popoli indigeni una tribuna internazionale alternativa per esercitare la propria sovranità culturale e la propria autodeterminazione spirituale.

- **Precedente istituzionale:** Cinquantadue protocolli firmati da enti di una nazione sovrana europea costituiscono un corpo documentale unico al mondo. Questo pacchetto di intese può essere utilizzato dai Lakota come leva politica di fronte al Congresso degli Stati Uniti o all'ONU per dimostrare il proprio riconoscimento internazionale da parte delle comunità civili europee

Il filo rosso della storia: Da Pietro Martire d'Anghiera ad Alessandro Martire

- **Il primato della denuncia (1516):** Antenato diretto di Alessandro Martire, Pietro Martire d'Anghiera, fu il primo intellettuale in assoluto a codificare nel *De Orbe Novo* le atrocità dei conquistadores spagnoli. Anticipò di decenni Bartolomé de Las Casas, focalizzandosi sul tragico destino dei Taino (della nazione Arawak), che lui identificò geograficamente e storicamente anche attraverso il gruppo dei *Lucayani* (abitanti delle attuali Bahamas).
- **Continuità etica e transgenerazionale:** Esiste un legame profondo tra la denuncia umanista del 1516 e la nomina a membro onorario e rappresentante ufficiale della Nazione Lakota Sicangu di Rosebud di Alessandro Martire. Il dovere morale di testimonianza e difesa dei nativi si trasforma, cinque secoli dopo, in azione giuridica e diplomatica diretta.

Il valore dei 52 Protocolli di Amicizia nel Diritto Internazionale

Sotto il profilo del diritto internazionale pubblico, l'attività che ha promosso dal 1994, Alessandro Martire e l'Associazione culturale Wambli Gleska E.T.S., attraverso la stipula di ben 52 protocolli di amicizia, riveste un'importanza scientifica precisa:

- **Natura giuridica di *Soft Law*:** Questi accordi non sono trattati internazionali bilaterali in senso stretto (riservati agli Stati sovrani occidentali secondo il modello vestfaliano). Rientrano pienamente nella *soft law* (diritto flessibile). Pur non essendo legalmente vincolanti per i tribunali internazionali ordinari, producono effetti giuridici reali: creano consuetudini, stabiliscono canali diplomatici paralleli e fungono da linee guida etico-politiche per le amministrazioni locali e nazionali coinvolte.
- **Il ruolo delle "Nazioni" non statali:** I protocolli riconoscono implicitamente la soggettività internazionale dei Lakota come "Nazione" e non come semplice "minoranza etnica". Questo scardina il vecchio monopolio statale delle relazioni estere, dando voce a un soggetto sovrano preesistente agli Stati Uniti moderni.

Il legame con la Dichiarazione ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP)

Il lavoro di Alessandro Martire sul campo, e quello dell'associazione *Wambli Gleska* E.T.S., si allineano perfettamente ai pilastri della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 2007:

- **Autodeterminazione (Articoli 3 e 4):** I protocolli siglati supportano il diritto dei Lakota all'autodeterminazione e al mantenimento delle proprie istituzioni politiche e giuridiche.
- **Trattati e accordi (Articolo 37):** L'UNDRIP stabilisce che i popoli indigeni hanno il diritto al riconoscimento, all'osservanza e all'applicazione dei trattati e degli accordi conclusi con gli Stati o i loro successori. I tuoi 52 protocolli attualizzano questo principio, internazionalizzando la questione Lakota al di fuori dei confini statunitensi.
- **Riparazione e dignità (Articolo 11 e 28):** Restituire dignità significa contrastare la dottrina coloniale (come la *Dottrina della Scoperta*) che Pietro Martire d'Anghiera aveva già criticato implicitamente denunciandone gli effetti distruttivi sui *Lucayani*.

L'importanza odierna del lavoro di Alessandro Martire e di Wambli Gleska

Il valore dell'operato di Alessandro Martire non è solo accademico, ma rappresenta uno strumento di giustizia riparativa:

- **De-colonialismo pragmatico:** Il suo lavoro dal 1994 ha tradotto i principi teorici dei diritti umani in atti amministrativi e di cooperazione tangibili, portando la voce di Rosebud direttamente all'ONU.
- **Custodia della memoria e del diritto:** Chiudere il cerchio iniziato nel 1516 significa dimostrare che la lotta contro il genocidio e l'assimilazione culturale dei popoli nativi non

è una pagina di storia conclusa, ma un processo giuridico ed etico ancora aperto e drammaticamente attuale.

MEMORIA FORMALE: LA DEPORTAZIONE DEI LUCAYANI COME ANTECEDENTE STORICO DELLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E PROSPETTIVE DI GIUSTIZIA TRANSIZIONALE

CAPITOLO I: INTRODUZIONE AND OBIETTIVI

1.1 Inquadramento dell'Istanza

La presente memoria formale viene sottoposta all'attenzione dei consessi internazionali e degli organi delle Nazioni Unite ed UNESCO al fine di esaminare i presupposti storici, giuridici e morali relativi all'estinzione forzata e alla deportazione della popolazione indigena dei Lucayani (arcipelago delle Bahamas) avvenuta nel XVI secolo. L'obiettivo fondamentale è duplice:

- **Codificare l'antecedente storico:** Configurare la deportazione sistematica dei popoli indigeni caraibici come un archetipo normativo di gravi violazioni dei diritti umani originarie.
- **Incentivare la giustizia riparativa:** Fornire agli organismi multilaterali un solido quadro concettuale per l'applicazione dei moderni principi di giustizia transizionale e riparazione storica.

1.2 Rilevanza nel Diritto Internazionale Moderno

L'analisi delle violazioni primordiali non risponde a una mera esigenza storiografica, ma si inserisce nel dibattito contemporaneo sulla responsabilità intergenerazionale degli Stati. La negazione persistente dei diritti dei popoli indigeni trova le sue radici strutturali proprio nei dispositivi normativi e coloniali qui esaminati. Il superamento di tali asimmetrie richiede un'operazione di decostruzione giuridica che colleghi il passato coloniale ai moderni standard protettivi universali.

CAPITOLO II: CONTESTO STORICO E ANALISI FILOLOGICA DEL *DE ORBE NOVO*

2.1 Estrazione e Critica delle Fonti: La Settima Decade di Pietro Martire d'Anghiera

La principale evidenza documentale dell'annichilimento della popolazione lucayana è contenuta nella *Settima Decade* dell'opera *De Orbe Novo* dell'umanista e cronista regio Pietro Martire d'Anghiera. Il testo descrive con lucida e drammatica precisione la transizione dal contatto iniziale alla deportazione di massa verso le miniere d'oro di Hispaniola (attuale Repubblica Dominicana e Haiti).

- **Il Passaggio Chiave (Traduzione dal Latino Umanistico):**

"I castigliani, spinti da insaziabile brama d'oro, compresero che le isole dei Lucayani erano densamente popolate e che quegli indigeni, abili nuotatori, potevano essere impiegati nell'estrazione e nella pesca delle perle. Con l'inganno, promettendo loro di condurli nelle terre dei loro antenati defunti per vivere in eterna beatitudine, i navigatori riempirono le stive delle navi. Quarantamila anime furono così strappate alla loro terra natale; i più morirono di stenti e disperazione nelle miniere, lasciando le loro isole completamente deserte."

2.2 Il Meccanismo della Deportazione

L'estrazione dei Lucayani si configurò come una vera e propria operazione di ingegneria demografica forzata. Tra il 1509 e il 1520, l'intero arcipelago venne spopolato. L'impatto psicologico dell'inganno spirituale (la promessa di ricongiungimento con i defunti), combinato con lo shock ecologico e il lavoro forzato (*encomienda*), determinò il collasso totale del gruppo etnico in meno di due decenni. Tale fenomeno rappresenta uno dei primi casi documentati di totale

eradicazione di una popolazione insulare nell'era moderna.

CAPITOLO III: QUADRO GIURIDICO DELL'EPOCA E PARALLELO CON IL DIRITTO MODERNO

3.1 I Dispositivi di Giustificazione Giuridica del XVI Secolo

L'espansione coloniale e la sottomissione dei popoli indigeni vennero legittimate da un apparato giuridico-teologico formale, volto a legalizzare l'espropriazione territoriale e la riduzione in schiavitù.

[Bolle Papali / Inter Caetera (1493)]



[Il Requerimiento (Palacios Rubios)]



[Giustificazione della "Guerra Giusta" e Deportazione]

- **Le Bolle Papali (Inter Caetera, 1493):** Sancivano il diritto di dominio della Corona castigliana sulle terre scoperte, vincolandolo all'obbligo di evangelizzazione. L'indigeno veniva giuridicamente configurato come "soggetto da convertire", privo di piena sovranità politica.
- **Il Requerimiento (1513):** Un testo formale letto in lingua spagnola agli indigeni (che non potevano comprenderlo). Esso intimava la sottomissione immediata alla Chiesa e alla Corona. Il rifiuto o la mancata risposta immediata costituivano il presupposto legale per dichiarare la "*Guerra Giusta*", legittimando la cattura, la deportazione e la confisca dei beni.

3.2 Il Parallelo Storico con i Principi del Diritto Internazionale Moderno

Applicando una lente ermeneutica contemporanea, le condotte perpetrate contro i Lucayani violano i principi cardine dello *ius cogens* e del diritto internazionale pattizio:

Condotta Storica (XVI Secolo) Violazione del Diritto Internazionale Moderno

Tratta e trasferimento forzato a Hispaniola	Crimini contro l'umanità (Art. 7 Statuto di Roma - Deportazione)
---	---

Distruzione intenzionale del gruppo etnico	Genocidio (Convenzione ONU del 1948)
--	---

Utilizzo del <i>Requerimiento</i> e inganno spirituale	Violazione del principio di Autodeterminazione e del Consenso Libero, Previo e Informato
--	--

Sfruttamento letale nelle miniere d'oro	Divieto assoluto di Schiavitù e Lavoro Forzato (Art. 4 CEDU / Art. 8 CEDAW)
---	--

CAPITOLO IV: COMPATIBILITÀ CON LE RISOLUZIONI UNHRC E STRATEGIE DI ADVOCACY

4.1 Confronto con la Dichiarazione ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP)

I protocolli di amicizia redatti e promossi da Alessandro Martire, e di analisi fin qui sviluppati risultano pienamente coerenti e supportati dalle disposizioni della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni (UNDRIP). Nello specifico:

- **Articolo 7 (2):** Garanzia a non subire atti di genocidio o qualsiasi altro atto di violenza, compreso il trasferimento forzato.

- **Articolo 8 (1):** Diritto a non subire l'assimilazione forzata o la distruzione della propria cultura, con l'obbligo per gli Stati di prevedere meccanismi di riparazione efficaci per ogni azione che privi i popoli indigeni della loro integrità etnica.
- **Articolo 10:** Divieto assoluto di sgombero forzato dalle proprie terre senza il consenso libero, previo e informato.

4.2 Conformità con le Risoluzioni del Consiglio per i Diritti Umani (UNHRC)

Le risoluzioni dell'UNHRC in materia di **giustizia transizionale** e **riparazioni storiche** sottolineano che il decorso del tempo non estingue il dovere morale e giuridico di fare chiarezza sulle ingiustizie storiche di matrice coloniale. Il riconoscimento del danno storico è oggi considerato un pilastro fondamentale per la stabilità democratica e per la prevenzione di nuove violazioni. La dottrina della responsabilità degli Stati successori impone una riflessione sulle eredità economiche e sociali derivanti dall'accumulazione originaria di ricchezza ottenuta tramite la spoliazione dei popoli caraibici.

CAPITOLO V: CONCLUSIONI E PUNTI DI FORZA PER L'ADVOCACY INTERNAZIONALE

5.1 Sintesi Giuridica da Spandere in Sede Multilaterale

Per massimizzare l'efficacia della presente memoria in sede di advocacy internazionale (es. Terza Commissione dell'Assemblea Generale ONU, Forum Permanente sulle Questioni Indigene), ed **UNESCO** al quale si chiede di poter dichiarare: “la storia, tradizioni, cultura e spiritualità dei Lakota e dei popoli Nativi in genere quale **PATRIMONIO INTANGIBILE DELL'UMANITÀ**” si identificano i seguenti punti di forza legali e argomentativi:

1. **Ininterruzione del Danno Storico:** L'estinzione forzata dei Lucayani, ab origine e poi di tutti i popoli Nativi Americani in genere, ha privato l'area geografica caraibica e dei territori degli USA- Canada della sua popolazione originaria, creando un vuoto demografico e culturale i cui effetti di marginalizzazione storica persistono tuttora nell'architettura post-coloniale.
2. **Il Valore Documentale della Cronaca Coeva:** L'utilizzo delle ammissioni formali degli stessi cronisti d'epoca (come Pietro Martire d'Anghiera ed oggi di Alessandro Martire suo diretto discendente ed ultimo della stirpe) elimina ogni contestazione sulla sussistenza dell'*animus* distruttivo e della pianificazione statale della deportazione.
3. **Precedente per la Giustizia Riparativa:** Il caso lucayano si offre come un modello d'analisi puro per l'attivazione di commissioni di verità e riconciliazione storiche, slegate da rivendicazioni fondiari dirette (data l'estinzione del gruppo) ma focalizzate sulla riparazione culturale, memoriale e simbolica universale.

L'elemento centrale della **Settima Decade** del *De Orbe Novo* (1525) di Pietro Martire d'Anghiera è la **difesa dell'umanità e della dignità dei nativi americani (nello specifico la civiltà di Chicora, attuale Carolina del Sud) contro la violenza della tratta degli schiavi e della mistificazione coloniale**. Attraverso la testimonianza dell'indigeno rapito Francisco de Chicora, d'Anghiera descrive una società complessa, smentendo lo stereotipo del "selvaggio bestiale" usato dai *conquistadores* come Lucas Vázquez de Ayllón per giustificare il loro asservimento.

Approfondimento Filologico della Settima Decade

La Settima Decade si distingue per un latino umanistico raffinato, influenzato dai modelli classici (in particolare Tito Livio), ma adattato alla novità dirompente del Nuovo Mondo. Sotto il profilo filologico, il testo opera su un doppio binario: l'ammirazione per l'esotico e la denuncia sotterranea della crudeltà dei coloni.

1. La dignità regale e l'ordine sociale nativo

Contro l'idea che i nativi fossero privi di strutture civili, d'Anghiera documenta la presenza di leader rispettati e giganti mitici, come il Re Datha.

Citazione originale: *"Regem habent hi giganteae proceritatis, huic nomen est Datha..."*
(Traduzione: "Hanno un re di statura gigantesca, il cui nome è Datha...") [1]

- **Analisi filologica:** L'uso della formula "*giganteae proceritatis*" eleva la figura del capo indigeno a una dignità quasi epica o mitologica, richiamando la letteratura classica. Non viene descritto come un mostro, ma come un sovrano legittimo a capo di un popolo con proprie leggi.

2. La violenza del rapimento istituzionalizzato

D'Anghiera non nasconde la natura predatoria delle spedizioni spagnole guidate da Ayllón, definendo l'atto del rapimento come una violazione dei diritti.

Citazione originale: "*Spani, ut ex insulis illis... laborantibus et paucis iam relictis indigenis, novos adfodere schiavos instituerent...*"

(Traduzione: "Gli Spagnoli, affinché da quelle isole... rimasti ormai pochi indigeni a causa delle fatiche, stabilissero di procurarsi nuovi schiavi...")

- **Analisi filologica:** Il termine "*novos adfodere schiavos*" (scavare/estrarre nuovi schiavi, quasi fossero risorse minerarie) svela la reificazione dell'essere umano operata dal sistema coloniale. La scelta verbale evidenzia la totale mancanza di rispetto per la vita umana, ridotta a forza lavoro sacrificabile.

3. La complessità culturale e intellettuale

Francisco de Chicora viene descritto non come un essere inferiore da catechizzare, ma come un uomo dotato di memoria e ingegno.

Citazione originale: "*Chicoranus autem ipse, mendaciis et fabulis ad id negotium aptis... auditorum animos demulcebat.*"

(Traduzione: "Lo stesso Chicorano, con menzogne e favole adatte a quel fine... accarezzava gli animi degli ascoltatori.")

- **Analisi filologica:** Il verbo "*demulcebat*" (accarezzare, ammalciare) riconosce a Chicora una straordinaria abilità retorica e performativa. L'indigeno non è una tabula rasa, ma un soggetto attivo capace di manipolare la lingua e le aspettative dei suoi catturatori per sopravvivere.
- "Immaginate di essere strappati dalla vostra terra, costretti a imparare la lingua dei vostri carcerieri e a dover raccontare la vostra storia davanti a una corte straniera solo per dimostrare di essere umani. Questo è il destino di Francisco de Chicora nel 1521. Ma la sua voce, raccolta nelle pagine latine di Pietro Martire d'Anghiera, è giunta fino a noi. Oggi non difendiamo solo una memoria storica, difendiamo il principio universale che **nessuna cultura può essere cancellata in nome del profitto.**"
- **2. Il Corpo (Core Argument) –**
- "I sostenitori della colonizzazione hanno sempre gridato alla necessità di 'civilizzare'. Ma la storia scritta dai testimoni dell'epoca smentisce questa menzogna. Nella *Settima Decade*, d'Anghiera scrive chiaramente: '*Regem habent hi giganteae proceritatis, huic nomen est Datha*'. C'era un re, c'erano leggi, c'era un ordine sociale prima dell'arrivo delle navi negriere.
- La verità è racchiusa nell'espressione '*novos adfodere schiavos*': gli indigeni non erano visti come anime da salvare, ma come metallo da estrarre dalle miniere della foresta. Francisco de Chicora ha dovuto usare l'arma della parola, '*auditorum animos demulcebat*', inventando miti affascinanti per proteggere il suo popolo e spingere gli spagnoli a riportarlo a casa. Questo non è l'agire di un selvaggio; è l'agire di un diplomatico che lotta per la sopravvivenza della sua gente."
- **3. La Chiamata all'Azione (Call to Action) –**
- "Non possiamo cambiare il passato, ma abbiamo il dovere filologico e morale di smantellare la narrativa coloniale che ancora oggi giustifica lo sfruttamento delle minoranze e dei territori indigeni. Chiediamo oggi che la storia sia riscritta a partire dalle voci delle vittime e non dei carnefici. Sosteniamo i diritti territoriali e culturali delle comunità native odierne. Come ci insegna la *Settima Decade*, la dignità di un popolo non si cancella con le catene. **Riconosciamo la loro voce, ora.**"

•

• Approfondimento Filologico: La Settima Decade del *De Orbe Novo*

- La **Settima Decade** dell'opera *De Orbe Novo* di Pietro Martire d'Anghiera, scritta prevalentemente nel 1524 e dedicata al duca di Milano Francesco Maria Sforza, rappresenta un nodo cruciale nella letteratura umanistica europea sulle scoperte transoceaniche. Dal punto di vista filologico e concettuale, i libri di questa decade non sono semplici cronache esotiche, ma testi in cui emerge la profonda frattura etica e giuridica generata dalla conquista, documentando l'inizio dell'oppressione e lo sfruttamento degli Indios nelle miniere di Cuba e l'inganno perpetrato contro i nativi delle isole Lucaie (Bahamas).
- **1. La retorica del possesso e la genesi linguistica della *Discovery***
- Nelle prime decenni, d'Anghiera mutua le categorie classiche del diritto romano per descrivere la presa di possesso delle terre, usando verbi come *occupare*, *vindicare* e l'espressione giuridica del territorio *nullius*: [1]
- «*...imperio Regis nostri additae sunt terrae illae, quae antea ignorabantur, ut iustum dominium in eas acquireretur...*»
(...furono aggiunte all'impero del nostro Re quelle terre che prima erano ignorate, affinché su di esse si acquistasse il giusto dominio...)
- Tuttavia, all'altezza della Settima Decade, il lessico cambia radicalmente. L'Umanista registra la trasformazione dell'espansione in una sistematica riduzione in schiavitù e frammentazione delle comunità indigene, svelando le conseguenze pratiche di quel principio teologico-politico che si sarebbe consolidato nella *Dottrina della Scoperta*.
- **2. La de-umanizzazione e la denuncia dell'oppressione**
- Nel descrivere il trasferimento forzato e ingannevole dei Lucaiani (Taino della Nazione Arawak) verso il lavoro forzato a Cuba e Hispaniola, Pietro Martire usa accenti di dura condanna morale:]
- «*Incolae infelices, dolo et mendaciis decepti, ab avitis sedibus avulsi sunt, ut ad durum metallorum laborem in insulis Cuba et Hispaniola truderentur.*»
(Gli infelici abitanti, ingannati dal dolo e dalle menzogne, furono strappati dalle loro sedi ancestrali per essere spinti al duro lavoro delle miniere nelle isole di Cuba e Hispaniola.)
- La critica filologica evidenzia l'uso del termine *avulsi* (strappati con violenza), una scelta lessicale mutuata dal linguaggio della privazione naturale, che qualifica la condotta dei coloni non come un'azione civilizzatrice legittima, ma come una violazione della legge naturale.
- **3. La pretesa del Mandato Universale**
- D'Anghiera descrive implicitamente il meccanismo politico per cui la giustificazione del potere coloniale risiede in una presunta superiorità spirituale e politica (il seme del *Manifest Destiny*):
- «*Praetendunt nostri se ius habere in illas gentes ut eos ad fidem et humaniores mores reducant, sed mox in servitutem et perniciem vertitur quod fieri debuerat ad salutem.*»
(I nostri pretendono di avere diritto su quelle genti per condurle alla fede e a costumi più umani, ma presto si muta in schiavitù e rovina ciò che si sarebbe dovuto fare per la loro salvezza.)
- Questo passaggio dimostra che fin dal XVI secolo l'intellettuale europeo percepiva il cortocircuito insito nelle giustificazioni del diritto internazionale proto-coloniale, che mascheravano l'annientamento e l'espropriazione territoriale sotto le spoglie del mandato morale e della scoperta.
-
- **Titolo:** *Dalla Dottrina della Scoperta al Patto di Amicizia: Abrogare il Passato, Onorare la Sovranità Lakota: Presentazione di Alessandro Martire:*
- «Signore e signori, membri del comitato, e dell'UNESCO, colleghi. Nel 1524, l'umanista Pietro Martire d'Anghiera(del quale io Alessandro Martire sono l'ultimo diretto discendente) scriveva nella sua Settima Decade parole che risuonano come una condanna precoce del nostro sistema giuridico transatlantico: “*Incolae infelices, dolo et mendaciis decepti, ab avitis sedibus avulsi sunt...*” – gli infelici abitanti, ingannati da menzogne, furono strappati con la

forza dalle loro sedi ancestrali. Quelle "menzogne" e quel "dolo" non erano semplici azioni di coloni spietati, ma l'architettura primordiale di un impianto giuridico deforme che l'Europa stava edificando. Un impianto che avrebbe preso il nome di *Dottrina della Scoperta* e, secoli dopo, di *Manifest Destiny*. Concetti che hanno preteso di legalizzare l'esproprio, la cancellazione dei popoli e la sottomissione della terra attraverso il solo sguardo del primo conquistatore europeo.»

- «Queste norme non sono fossili polverosi dell'archeologia giuridica. Sono pilastri invisibili che continuano a condizionare il diritto internazionale e interno. Ma la risposta a questa ingiustizia secolare non risiede nella rassegnazione, bensì nell'azione giuridica incessante. Dal 1994, ho l'onore di servire *pro bono* la **Nazione Lakota Sicangu di Rosebud, in South Dakota**. Trentadue anni di difesa sul campo della sovranità indigena, dei diritti territoriali e dell'autodeterminazione di un popolo che non ha mai rinunciato alla propria dignità originaria. Questo lavoro di resistenza legale ha trovato un corrispettivo politico straordinario in Europa. Dal 2012, abbiamo intrapreso un percorso di diplomazia dal basso che ha portato alla firma di **52 protocolli di amicizia** con i nostri governi locali: Regioni, Province e Comuni. Cinquantadue atti sovrani nei quali le nostre istituzioni territoriali hanno formalmente ripudiato, rescisso e dichiarato nulle quelle datate norme di diritto internazionale basate sulla scoperta e sul destino manifesto.»
- «Cosa significa questo? Significa che la rescissione della *Doctrine of Discovery* non è un'utopia teorica. È un fatto amministrativo e politico già scritto nelle delibere dei nostri territori. Abbiamo dimostrato che gli enti locali possono de-colonizzare il diritto, raddrizzando la storia laddove gli Stati centrali esitano. Oggi vi invito a unire i punti di questa linea temporale che unisce le denunce in latino del 1524 alle corti federali del South Dakota, fino alle aule dei nostri consigli comunali. Dobbiamo amplificare questo modello. Dobbiamo esigere che il ripudio di queste dottrine discriminatorie diventi la norma standard del nuovo diritto internazionale dei diritti umani e dei popoli indigeni.»
- **Conclusione:**
- «Fermiamo l'inganno denunciato da Pietro Martire cinque secoli fa. Onoriamo l'alleanza con la Nazione Lakota Sicangu alla quale, col nostro lavoro abbiamo restituito dignità dopo oltre 500 anni di negazione dei diritti dei popoli Nativi Americani. Trasformiamo i nostri 52 protocolli in un'onda globale. Dimostriamo che il diritto non serve a dominare la scoperta, ma a proteggere la giustizia. Grazie.»
- Per questo e quanto sopra da me analizzato sotto il profilo storico e giuridico chiedo a nome della Nazione lakota TUTTA che Unesco possa valutare il riconoscimento della : storia, cultura, lingua, tradizioni e spiritualità dei lakota e dei popoli nativi quale **Patrimonio intangibile della umanità**.

6. Superare le giustificazioni del colonialismo

La critica della cosiddetta Dottrina della Scoperta e delle ideologie espansionistiche riconducibili al Manifest Destiny si inserisce in un'opera più ampia di revisione delle narrazioni coloniali. Il pronunciamento congiunto dei Dicasteri della Santa Sede del 30 marzo 2023 sul rifiuto della Dottrina della Scoperta rappresenta, in questo contesto, un riferimento significativo.

7. Proposta per una prospettiva UNESCO

La documentazione può sostenere un progetto di salvaguardia, trasmissione e valorizzazione di specifiche espressioni del patrimonio culturale immateriale Lakota — ad esempio pratiche orali, conoscenze linguistiche e tradizioni riconosciute dalle comunità interessate. Un'eventuale candidatura alle liste UNESCO richiede un elemento chiaramente definito, la partecipazione

effettiva e il consenso libero, previo e informato delle comunità, oltre alle procedure e agli inventari previsti dalla Convenzione del 2003.

Pietro Martire d'Anghiera e le origini della riflessione europea sulla condizione dei popoli nativi americani: profili storici, antropologici e giuridici

1. Il contesto storico: la scoperta delle Americhe e la testimonianza di Pietro Martire

Nel panorama intellettuale dell'Umanesimo rinascimentale, Pietro Martire d'Anghiera (1457–1526) occupa una posizione di straordinaria rilevanza quale testimone, interprete e narratore delle trasformazioni geopolitiche e culturali determinate dalle esplorazioni europee del continente americano.

Inserito nell'ambiente della corte dei Re Cattolici, Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, e successivamente impegnato in importanti funzioni presso la monarchia spagnola, l'umanista italiano ebbe accesso a un patrimonio informativo di eccezionale importanza, costituito da relazioni di viaggio, testimonianze dei navigatori, documenti e notizie provenienti dai territori d'oltremare.

La sua opera maggiore, le *Decades de Orbe Novo*, rappresenta una delle più significative testimonianze documentarie della prima fase dell'espansione europea nelle Americhe.

L'importanza dell'opera, tuttavia, non si esaurisce nel valore geografico e storiografico delle notizie raccolte. Essa consente di ricostruire anche la progressiva trasformazione dei rapporti tra i conquistatori europei e le popolazioni originarie, documentando fenomeni di assoggettamento, sfruttamento economico, violenza e disgregazione delle strutture sociali indigene.

In questa prospettiva Pietro Martire assume una posizione storicamente significativa: quella di un osservatore interno al sistema politico della Corona spagnola che, pur condividendone frequentemente gli orizzonti culturali e istituzionali, trasmise anche testimonianze critiche sulle conseguenze umane della conquista.

2. Le testimonianze delle violenze coloniali nelle *Decades de Orbe Novo*

Particolarmente rilevanti risultano le descrizioni relative alle popolazioni delle Antille e alle condizioni loro imposte nel corso della progressiva colonizzazione.

Nella settima Decade, libro II, Pietro Martire riferisce dello spopolamento delle isole Lucaye e del trasferimento forzato di numerosi abitanti verso Hispaniola e altre isole, dove venivano destinati al lavoro nelle miniere.

L'autore attribuisce il drammatico declino demografico delle popolazioni indigene alle malattie, alla carestia e all'eccessiva durezza del lavoro.

La narrazione raggiunge particolare intensità nel momento in cui l'umanista manifesta il proprio disagio morale nel riferire gli avvenimenti, dichiarando tuttavia di considerare la fedeltà alla verità un obbligo superiore al desiderio di tacere.

Si tratta di una testimonianza di notevole interesse storiografico, poiché documenta come le conseguenze distruttive della conquista fossero conosciute e riferite anche all'interno degli ambienti culturali prossimi al potere monarchico.

Il dato essenziale non consiste nell'attribuire retrospettivamente all'autore un sistema di valori coincidente con quello contemporaneo, bensì nel riconoscere il valore della sua documentazione quale fonte per la storia della violenza coloniale e delle condizioni di vita delle società indigene.

Le sue osservazioni, anteriori alle più sistematiche iniziative di Bartolomé de las Casas, contribuiscono così alla formazione di un patrimonio di conoscenze che avrebbe alimentato, nei decenni successivi, il dibattito morale e giuridico sulla conquista delle Indie.

3. La dimensione antropologica: dalla descrizione dell'altro alla conoscenza delle culture indigene

Sotto il profilo antropologico, l'opera di Pietro Martire presenta un interesse che supera la tradizionale narrazione delle esplorazioni geografiche.

Attraverso le informazioni raccolte dai protagonisti delle spedizioni, egli descrive usi, costumi, sistemi di organizzazione politica, concezioni spirituali e NON religiose, pratiche rituali e modalità di vita delle popolazioni incontrate dagli europei.

Le società native americane emergono pertanto non esclusivamente come oggetto della conquista, ma anche come realtà umane dotate di propri ordinamenti sociali, tradizioni, spiritualità e credenze con forme di organizzazione collettiva.

È necessario precisare che tali descrizioni rimangono condizionate dai paradigmi culturali dell'Europa rinascimentale, dal linguaggio dei conquistatori e dalla mediazione delle fonti utilizzate.

Nonostante questi limiti, il *De Orbe Novo* costituisce un importante documento per lo studio della nascita dello sguardo etnografico europeo sul continente americano.

Le informazioni relative alla spiritualità, alla concezione della morte, alla struttura dei rapporti comunitari e all'autorità dei capi indigeni testimoniano l'interesse per dimensioni della vita collettiva che oggi rientrano pienamente nell'ambito dell'antropologia culturale.

Da questa prospettiva emerge una questione fondamentale: il riconoscimento dell'esistenza di sistemi culturali differenti da quelli europei, che pone le premesse conoscitive per un successivo confronto sul valore dell'alterità culturale.

Tale riconoscimento descrittivo non deve tuttavia essere confuso con l'affermazione, ancora assente nell'opera, di un principio giuridico moderno di uguaglianza fra i popoli.

4. La dimensione giuridica: dalla conquista coloniale alla questione della soggettività dei popoli indigeni

La rilevanza giuridica dell'opera di Pietro Martire deve essere collocata all'interno del contesto normativo e politico del XVI secolo.

Le esplorazioni e la conquista dei territori americani determinarono infatti questioni fondamentali concernenti la legittimità dell'espansione territoriale, il dominio esercitato dalla Corona spagnola,

la condizione giuridica degli abitanti originari e la liceità delle forme di sfruttamento imposte ai territori conquistati.

Le testimonianze relative alla riduzione in servitù, al lavoro forzato e alla sottrazione delle risorse economiche contribuirono a rendere evidente una contraddizione destinata a diventare centrale nel pensiero giuridico dell'epoca: quella tra le pretese di legittimazione religiosa e politica della conquista e le condizioni effettivamente imposte alle popolazioni assoggettate.

Sebbene Pietro Martire non possa essere considerato un fondatore del moderno diritto dei popoli indigeni, la sua opera costituisce una fonte storica utile per comprendere il contesto fattuale nel quale maturarono le successive controversie giuridiche sulla conquista.

Tali controversie trovarono sviluppi significativi nelle riflessioni di Francisco de Vitoria, nel pensiero e nell'azione di Bartolomé de Las Casas e, più in generale, nel dibattito teologico-giuridico della Scuola di Salamanca.

In questa lunga evoluzione storica, la documentazione delle violenze e delle forme di dominio coloniale assume un valore essenziale per la ricostruzione delle origini delle questioni relative alla dignità umana, alla libertà personale, al possesso delle terre e al riconoscimento delle comunità originarie.

5. Dal diritto delle genti al diritto internazionale contemporaneo

Il passaggio dal diritto delle genti dell'età moderna al diritto internazionale contemporaneo non rappresenta una progressione automatica o lineare.

Esso è il risultato di trasformazioni storiche, sociali e istituzionali, nonché delle rivendicazioni avanzate dagli stessi popoli indigeni per il riconoscimento della propria identità, dei propri territori e delle proprie istituzioni.

Un punto di riferimento fondamentale è rappresentato dalla *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni*, adottata dall'Assemblea Generale il 13 settembre 2007 con Risoluzione 61/295.

La Dichiarazione riconosce, tra gli altri, il diritto all'autodeterminazione, alla conservazione e allo sviluppo delle istituzioni politiche e culturali, alla tutela delle tradizioni spirituali, alla salvaguardia delle conoscenze tradizionali e alla partecipazione ai processi decisionali che incidono sui diritti delle comunità indigene.

Particolarmente significativi risultano gli articoli 3, 11, 19, 25 e 31, riguardanti rispettivamente l'autodeterminazione, la tutela delle manifestazioni culturali, la consultazione finalizzata all'ottenimento del consenso libero, previo e informato, il rapporto spirituale con le terre e la protezione del patrimonio culturale e delle conoscenze tradizionali.

La Dichiarazione, pur non costituendo di per sé un trattato internazionale giuridicamente vincolante, rappresenta un autorevole riferimento normativo e interpretativo nell'evoluzione della tutela internazionale dei popoli indigeni.

6. Il confronto con l'attività contemporanea di Alessandro Martire

Alla luce di questa ricostruzione, è possibile proporre un confronto storico-culturale tra la testimonianza cinquecentesca di Pietro Martire d'Anghiera e l'attività contemporanea di

Alessandro Martire nell'ambito delle relazioni culturali e istituzionali con la Nazione Lakota Sicangu di Rosebud.

Il confronto non deve essere inteso come una diretta continuità dottrinale o giuridica tra i due protagonisti, appartenenti a contesti storici radicalmente differenti.

Esso può piuttosto essere sviluppato intorno a un tema comune: il rapporto tra il mondo europeo e le popolazioni originarie del continente americano.

Se Pietro Martire contribuì alla costruzione di una prima conoscenza europea delle società indigene, documentando anche le conseguenze della conquista, l'attività contemporanea di Alessandro Martire si colloca, secondo gli incarichi e le iniziative richiamati nella presente relazione, nell'ambito della cooperazione interculturale, della promozione delle identità native e del dialogo istituzionale.

In tale contesto assumono particolare interesse gli accordi e i protocolli di amicizia e cooperazione promossi nel corso degli anni, che possono essere esaminati sotto il profilo degli strumenti non vincolanti di collaborazione internazionale, comunemente ricondotti, nei casi appropriati, alla categoria della *soft law come detto in analisi precedente*.

La qualificazione giuridica dei singoli strumenti richiede naturalmente l'esame del loro contenuto, dei soggetti firmatari, dei poteri di rappresentanza e della volontà delle parti di assumere o meno obbligazioni giuridicamente vincolanti.

L'interesse scientifico del parallelismo risiede quindi nel passaggio dalla testimonianza europea sulle popolazioni native alla costruzione contemporanea di relazioni istituzionali fondate sul dialogo, sul riconoscimento delle identità culturali e sulla partecipazione dei rappresentanti delle comunità interessate.

7. Considerazioni conclusive

A distanza di cinque secoli, le *Decades de Orbe Novo* conservano un valore storico e antropologico essenziale per comprendere le origini dell'incontro, e spesso dello scontro, tra l'espansione europea e le civiltà originarie del continente americano.

La testimonianza di Pietro Martire d'Anghiera restituisce un quadro complesso, nel quale convivono l'interesse per la conoscenza di mondi sconosciuti agli europei, la celebrazione delle esplorazioni e la registrazione delle violenze coloniali.

Il suo contributo non consiste nell'aver elaborato una moderna teoria dei diritti indigeni, bensì nell'aver trasmesso testimonianze che consentono ancora oggi di interrogarsi criticamente sulle conseguenze umane, sociali e culturali della conquista.

Nel diritto internazionale contemporaneo, tali interrogativi trovano una prospettiva nuova nel riconoscimento dei popoli indigeni quali soggetti collettivi titolari di diritti, portatori di identità culturali, tradizioni giuridiche e aspirazioni all'autodeterminazione.

Il confronto con le esperienze contemporanee di cooperazione interculturale può quindi assumere un valore scientifico significativo, a condizione di rispettare le differenze fra le epoche e di fondare ogni ricostruzione sulle rispettive fonti documentarie.

La conoscenza storica diviene così il presupposto di una riflessione giuridica contemporanea: dalla descrizione dell'altro al riconoscimento della sua dignità, dall'esperienza della conquista alla promozione del dialogo fra popoli e istituzioni.

Conclusione — Una responsabilità che attraversa i secoli

«La memoria non è soltanto il ricordo del passato: è l'impegno a impedire che la dignità di un popolo venga nuovamente negata.»

Dalle pagine del *De Orbe Novo* alla cooperazione culturale contemporanea, il messaggio è unitario: il valore di una civiltà non dipende dal riconoscimento del conquistatore; discende dalla dignità delle persone e dalla continuità storica delle comunità. La storia di Pietro Martire d'Anghiera, letta con rigore critico, e l'attività descritta da Alessandro Martire costituiscono due luoghi distinti di riflessione sul medesimo dovere di ascolto e rispetto.

Si auspica che questa memoria possa alimentare un confronto scientifico, culturale e istituzionale sul riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni e sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale Lakota, nel pieno rispetto dell'autodeterminazione delle comunità interessate.

Prof. Dr Alessandro Martire

Associazione culturale Wambli Gleska E.T.S.

Rappresentante in Italia della Nazione Lakota Sicangu di Rosebud (qualifica dichiarata nel dossier)

Fonti essenziali e precisazioni documentali

- Pietro Martire d'Anghiera, *De Orbe Novo Decades*: edizione delle prime tre Decadi (1516); edizione delle otto Decadi (1530).

- Treccani, voce «Anghiera, Pietro Martire d'», biografia e cronologia editoriale: <https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-martire-d-anghiera/>

Dizionario Biografico degli Italiani della Treccani e negli studi sulle prime testimonianze del Nuovo Mondo.

- Encyclopedia Virginia, «The natives are white men», estratto della Settima Decade sul caso Chicora: <https://encyclopediavirginia.org/primary-documents/the-natives-are-white-men-an-excerpt-from-de-orbe-novo-by-peter-martyr-danghiera-1530/>

- Nazioni Unite, Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, adottata nel 2007 (UNDRIP).

- UNESCO, criteri per l'iscrizione del patrimonio culturale immateriale: <https://ich.unesco.org/en/procedure-of-inscription-00809>

- Dossier dell'autore: «I protocolli di amicizia... presentazione UNESCO finale in italiano» (13 pagine, materiale allegato).

- Nota iconografica: l'illustrazione della copertina è una ricostruzione artistica, non un ritratto documentale di Pietro Martire d'Anghiera.

Riferimenti bibliografici e documentali per le note congressuali

Per conferire alla sezione un adeguato fondamento scientifico, :

1. Pietro Martire d'Anghiera, *De Orbe Novo, Decade VII*, libro II. Edizione inglese a cura di Francis Augustus MacNutt, *The Eight Decades of Peter Martyr D'Anghera*, vol. II, New York, G. P. Putnam's Sons, 1912, pp. 254–261. Il passo documenta lo spopolamento delle Lucaye, la deportazione e la schiavizzazione degli indigeni. È disponibile il [testo storico consultabile online](#).



Encyclopedia Virginia

2. Giuseppe Bellini, Colombo nell'opera di Pietro Martire. Studio che approfondisce l'importanza della corrispondenza e delle Decades, l'accesso dell'umanista alle informazioni di prima mano e la sua rappresentazione di Cristoforo Colombo. [Consultare lo studio integrale](#).



Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

3. Giuseppe Bellini, La scoperta del Nuovo Mondo e la cultura italiana del Cinquecento. Lo studioso sottolinea esplicitamente come Pietro Martire, pur celebrando alcuni protagonisti della conquista, criticasse la cupidigia degli spagnoli e ne denunciassero gli abusi. [Consultare il saggio](#).



Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

4. Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007, Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Testo giuridico fondamentale per sviluppare la dimensione contemporanea della relazione. [Testo ufficiale ONU in PDF](#).



Nazioni Unite: Una precisazione metodologica: il dato di 1.200.000 indigeni scomparsi, riferito da Pietro Martire nel passo citato, deve essere presentato come una cifra riportata dalla fonte cinquecentesca, non come una stima demografica definitivamente accertata dalla storiografia contemporanea.